

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



Sede provinciale di Potenza _____
Gilda degli Insegnanti

via F. Crispi 12
tel/fax 0971.410883 – 0971.469020
infoline: 338.9224624

Al Dirigente scolastico
de (...)
SEDE

Oggetto: - parere circa la frazionabilità dei permessi ex art. 33 comma 3 legge 104/92 come recepito dell'art. 15 commi 6 e 7 del CCNL del 29.11.2007.

Al fine di agevolare la S.V. nello svogimento degli adempimenti di competenza, nonché nell'ambito dei consueti rapporti di collaborazione che informano le relazioni tra la scrivente O.S. e codesta Amministrazione, nelle seguenti considerazioni, si esprime il presente parere.

In via preliminare va ricordato che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica hanno stabilito che: <<I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato>> (cfr. Cass., Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009).

Tale principio è stato recepito di recente anche dal Legislatore, segnatamente nell'art. dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009 che testualmente recita: <<La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro...>>.

La fonte di riferimento, dunque, va individuata in via principale nel CCNL vigente, che all'art. 15, comma 7, rinvia alla disciplina legale con una norma di chiusura disponendo che:

<<Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.>>.

La medesima clausola negoziale, al comma 6 dispone inoltre che:

<<I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.>>.

Quanto alla disciplina legale in senso stretto, rileva ai fini di interesse il chiaro disposto di cui al citato art. 33, comma 3, della legge 104/92, in quanto recepito nella fonte negoziale in via sostanziale generale per il tramite del comma 7 dell'art. 15 CCNL e ai fini retributivi e procedurali dal comma 6 dell'art. 15 medesimo, che a tal fine così recita:

<<A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.>>.

Nulla si rinviene nella citata normativa in ordine alla possibilità di frazionare i permessi in parola.

Pertanto, tale possibilità è da ritenersi inesistente.

Per contro, dal combinato disposto della normativa di cui sopra si inferiscono i seguenti principi:

- 1) Il dipendente che assiste il familiare portatore di handicap grave ha diritto a 3 giorni di permesso da fruirsi nell'arco di ogni mese;
- 2) detti permessi sono retribuiti e danno luogo anche alla contribuzione figurativa;
- 3) la fruizione dei permessi in parola può avvenire <<anche in maniera continuativa>>;
- 4) i giorni di permesso <<devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti>>;
- 5) non è consentito fruire di permessi orari in alternativa ai permessi di durata giornaliera atteso che ciò non previsto né dal vigente CCNL del Comparto Scuola, né dalla legge 104/92.

DISTINTI SALUTI
prof. Antimo Di Geronimo
coordinatore provinciale